

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori NOCCHI, ALBERICI, BUFALINI, CALLARI
GALLI, MONTINARO, CHIARANTE, LONGO, ARGAN, BOFFA,
PIERALLI, VOLPONI, VECCHIETTI, SPETIČ e SERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1990

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico riguardante il riordinamento e la riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La seconda conferenza nazionale sulla emigrazione ha giustamente dedicato una attenzione particolare alle questioni educativo-formative e culturali, inquadrandole all'interno dei grandi cambiamenti che il mondo della emigrazione sta vivendo.

L'intensa discussione che si è sviluppata al riguardo ha da una parte sottolineato i limiti di impostazione della legge 3 marzo 1971, n. 153, e la scarsa rilevanza dei risultati concreti che si sono riscontrati al riguardo per l'assenza di una politica nazionale a favore del settore e dall'altra la necessità di aggiornare profondamente gli strumenti legislativi in modo che fosse proponibile una nuova e più integrata strategia di intervento, adeguata alle importanti novità che il mondo dell'emigrazione ha conosciuto.

Il disegno di legge che presentiamo a nome del Gruppo PCI del Senato crediamo che corrisponda pienamente alle attese e si propone come punto di riferimento della discussione parlamentare che si avvierà su questa materia.

Attraverso questa nostra iniziativa riteniamo, di più, che possa essere redatto un testo unico che, unificando la trattazione di questioni, istituzioni, servizi che afferiscono allo stesso comparto, superi la separatezza nella gestione delle azioni amministrative che non ha certamente contribuito a rendere efficiente, trasparente, incisiva la politica formativa e culturale che ne sarebbe dovuta derivare.

In effetti, non si tratta di certo di concepire una nuova legge n. 153, perchè i bisogni formativi nel comparto emigrazione si sono così evoluti e caratterizzati da

pretendere il superamento definitivo della parzialità e della marginalità dei corsi previsti dalla legge citata. Nè si comprende perchè, essendo quella che stiamo per avviare una occasione estremamente propizia e non ripetibile per molti anni, contestualmente alle problematiche che sono state indotte da una riflessione critica sulla legge n. 153, non si proponga una azione legislativa di raccordo, di integrazione con le duecentodieci scuole italiane all'estero e con le nove scuole europee che dal punto di vista giuridico, amministrativo, finanziario, ma anche come impostazione culturale e di individuazione di obiettivi da conseguire, vivono gli stessi dilemmi, incertezze e, insieme, potenzialità inespresse dei corsi organizzati in base alla «153».

L'asse culturale che ispira e guida il nostro disegno di legge, onorevoli colleghi, trova profonda giustificazione nei grandi cambiamenti già verificatisi nel mondo della emigrazione negli ultimi quindici-venti anni, che di certo orienteranno comportamenti e scelte anche nei prossimi anni. In effetti, quando il legislatore si propone la necessità di una seria revisione legislativa afferente ad un settore qualsiasi, deve riflettere sulle tendenze strutturali del settore stesso, sulle modificazioni sostanziali che hanno interessato i principi che lo caratterizzano; e allora, che cosa è accaduto nella emigrazione da pretendere una modifica significativa degli strumenti di intervento nel settore educativo, formativo, culturale? Quali l'identità, la strutturazione, le caratteristiche della emigrazione, referenti della nostra azione legislativa sugli strumenti culturali che in questa fase storica si ritengono più idonei per sostenerli, orientarli in forme qualitative e nuove?

Su che cosa è oggi il fenomeno emigrazione debbo dire ben poco, dal momento che c'è un'amplissima convergenza all'interno delle istituzioni più specializzate sui giudizi da esprimere al riguardo. La stessa relazione che accompagna il testo del disegno di legge governativo sulle «Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» (atto Senato n. 1731) parla con una certa

puntualità di questo problema. Si afferma, da questo punto di vista, che il cittadino emigrato, destinatario delle iniziative di formazione, istruzione, orientamento culturale, e le comunità degli emigrati, a cui determinate azioni di educazione permanente saranno rivolte, rappresentano oggi, e sempre di più negli anni che vanno verso il 2000, soggettività, identità e bisogni culturali abissalmente diversi rispetto a quelli esplicitabili in qualche forma nei decenni trascorsi, al soddisfacimento dei quali la legge n. 153 del 1971, con i problemi e le reticenze che conosciamo, e la stessa attività degli istituti di cultura orientavano le risorse e i propri compiti istituzionali. È chiaro il concetto che vogliamo esprimere: i rari e contraddittori interventi di tipo educativo-formativo e di orientamento culturale pensati negli anni '50 e '60 e ancora, per certi versi, negli anni '70 avevano a che fare con un fenomeno articolato come provenienza e strutturazione, ma unificato quanto a motivazioni sociali ed economiche che l'avevano determinato e con problemi di alfabetizzazione e di cultura di base obiettivi ed estesi. Le prospettive e le attese legate alla scelta di emigrare si sostanziano, poi, per una parte almeno del fenomeno migratorio, nel concepire e nell'accettare una fase della propria vita caratterizzata da grandi sacrifici, da attività lavorativa intensa e da parziale integrazione con il Paese ospite, a cui far seguire, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, il rientro alla regione d'origine come obiettivo conclusivo di questo periodo. Da qui il legame familiare che si manteneva, il radicamento locale che trovava precisi agganci e referenti per la permanenza di una parte della stessa famiglia nella città d'origine. È altrettanto evidente che questo fenomeno ha conosciuto diverse sfaccettature, con scelte che in determinate situazioni hanno contraddetto una tendenza di fondo; sta di fatto, però, che l'emigrazione di prima generazione e, parzialmente, anche di seconda generazione hanno avuto come prospettiva di fondo il rientro. Per un'altra parte, normalmente riferita alle famiglie emigrate nelle Ameri-

che o in altre realtà continentali non europee, la questione di fondo, lo sappiamo, era soprattutto quella di mantenere un legame che rinsaldasse le radici culturali di provenienza e a queste esigenze ha conformato le richieste di informazione, formazione, comunicazione.

Dalla metà degli anni '60 abbiamo assistito ad una evoluzione del fenomeno, ad una sua diversa e più forte caratterizzazione, proprio perchè, in quella fase, il flusso migratorio si limitò fortemente e quello sussistente si fondava anche su motivazioni diverse rispetto a quelle dei decenni precedenti. Ma, per voler trattare in questo momento in sintesi i concetti espressi più sopra, è evidente che il supporto e la organizzazione di servizi culturali, la presenza all'estero di scuole italiane, degli stessi corsi di lingua italiana erano coerenti ad una forma di emigrazione che esprimeva relativi bisogni culturali e che richiedeva, semmai, nelle situazioni di maggiore consapevolezza, agli organi istituzionali consolari o associativi, servizi di orientamento, di conoscenza linguistica, di formazione professionale coerenti con determinate finalità. Per un lungo periodo la cultura e la lingua italiane non hanno avuto alcuna possibilità di interagire con i sistemi educativi e formativi dei Paesi ospiti, perchè vigeva una sorta di separazione drastica tra la realtà della emigrazione, che avrebbe dovuto autonomamente e preventivamente risolvere i problemi relativi alla integrazione, e la realtà sociale dello stesso Paese ospite, che non poteva concepire di certo un allargamento della offerta formativa all'interno del proprio sistema scolastico e formativo con l'inserimento curricolare della lingua e di altre espressioni della cultura italiana come una fonte di arricchimento per i fondamenti di quella nazionale. Sono stati evidenti da questo punto di vista, e più volte denunciati, i limiti della iniziativa politica e culturale ministeriali che, nelle situazioni più evolute, ha saputo elaborare una proposta educativa molto circoscritta, sussidiaria, assistenziale, sostenuta da scarsissimi mezzi e con un personale educativo che trovava spesso dai propri

interessi culturali e professionali gli stimoli per operare e per sperimentare, piuttosto che da coerenti iniziative di qualificazione e aggiornamento organizzate dai Ministeri interessati.

È stata appunto la radicale evoluzione del fenomeno migratorio a sottolineare l'arretratezza e l'irrilevanza del nostro sistema di iniziative educative e culturali all'estero, a tal punto da reclamare una messa in crisi della strutturazione dei servizi esistenti per avviare, anche in assenza di un progetto di riforma, una complessa azione rinnovatrice. In questo senso dobbiamo riconoscere che è stato grazie alla diffusa presenza di associazioni collegate al sindacato e ad altri orientamenti culturali e religiosi se già negli anni '70 è stato possibile esemplificare sperimentazioni, esperienze educative, di formazione professionale, di orientamento al lavoro, che declinavano il concetto di diritto allo studio applicato alla specificità della emigrazione. Ma - come si è osservato - i cambiamenti nel fenomeno migratorio hanno messo in crisi e dimostrato tutta la inadeguatezza dell'offerta educativa e culturale e delle strutture formative esistenti all'estero. Su questo punto specifico e importante, e a conferma della oggettività delle nostre asserzioni, potremmo citare un passo della relazione che accompagna il disegno di legge governativo (atto Senato n. 1731) del 28 aprile 1989, dove si afferma che la legge n. 153 del 1971 «era già animata, all'atto della sua approvazione, da una filosofia non completamente al passo con i tempi. All'inizio degli anni '70 erano infatti già manifesti i sintomi di quell'evoluzione della nostra emigrazione che troverà concreta conferma negli anni successivi». In effetti si può affermare che in quella fase per prima cosa il flusso migratorio, così quantitativamente significativo nei decenni precedenti, si limitò fortemente, accompagnato da fenomeni di rientro abbastanza rilevanti sì, ma non come si potesse concepire in relazione alle attese della prima emigrazione. Contestualmente, due fatti caratterizzarono il mondo della emigrazione, con una progressione che è diventata rilevante negli anni '80: da una parte la

stabilizzazione, come scelta obiettiva o voluta, accompagnata da previsioni programmate dalle famiglie di lunga permanenza all'estero e dall'altra parte la presenza di un nuovo tipo di emigrato, evoluto, colto, per il quale in determinati casi il lavoro all'estero è stato una scelta di vita qualitativa, oppure legata ad attività tecniche e professionali di aziende nazionali che avevano conquistato importanti posizioni nelle relazioni di committenza e dei grandi appalti internazionali. Le vicende drammatiche che abbiamo vissuto in queste ultime settimane in relazione all'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq ci hanno permesso di verificare concretamente la consistenza di un fenomeno che negli ultimi anni è diventato molto rilevante e che coinvolge migliaia di famiglie o esperienze individuali legate ad un flusso migratorio che ha una sua specificità.

Da più parti si è affermata l'assoluta inconsistenza della legge n. 153 del 1971 rispetto a queste trasformazioni, dal momento che, paradossalmente, mentre il mondo cambiava così profondamente e si modificava l'ottica nazionale con la quale il fenomeno migratorio veniva interpretato, la legislazione italiana si accingeva a darne una lettura tradizionale, rigida, burocratica. È vero che in questo momento il Parlamento italiano sta per avviare una discussione sulla riforma delle attività educativo-formative e degli istituti di cultura all'estero, ma è altrettanto chiaro che un danno grave è stato inferto, perchè si è costretto il mondo dell'emigrazione per venti anni in pastoie amministrative e in azioni programmatiche manifestamente in contrasto con nuove attese culturali, con nuovi bisogni formativi.

Da qui, dunque, l'impellente necessità di intraprendere un profondo rinnovamento che, partendo dai fenomeni più recenti e oramai acquisiti della stabilizzazione, si fondasse, come motivi ispiratori, sulla integrazione e sull'interculturalismo.

È evidente il perchè di questa scelta: l'indirizzo della integrazione dovrebbe favorire una più radicata socializzazione dell'emigrante e dovrebbe consentire alla lingua e alla cultura italiane di essere

considerate parti essenziali del curriculum scolastico nei Paesi ospiti, in modo da favorire al massimo la pedagogia e la didattica che accettano, anzi, si fondano sulle differenze; mentre l'interculturalismo risulterebbe il fondamento morale, politico e culturale di questa didattica e pedagogia, perchè esalterebbe la funzione arricchente della integrazione e il rispetto rigoroso della identità etnico-culturale di cui ciascun emigrante è portatore.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, nel momento in cui affronta in termini nuovi le tipologie di intervento e la filosofia ispiratrice delle azioni programmatiche, dà una risposta ad una questione a lungo dibattuta e che è a fondamento dell'attuale concezione centralistica ed eccessivamente burocratica del Ministero degli affari esteri.

Mentre, infatti, si definisce una più puntuale competenza in materia a favore dello stesso Ministero, si tende a qualificare la sua attività nel senso della promozione, della rappresentanza generale e del controllo, decentrando poteri importanti alle strutture di rappresentanza nazionale e locale.

Sono così evidenti le storture attuali da reclamare una seria revisione della gestione amministrativa del comparto: si pensi ad esempio alla grama, difficile esperienza dei vari Comitati di assistenza scolastica italiani (COASCIT) che, ricevendo dal Ministero con incredibili ritardi le già insufficienti risorse finanziarie necessarie per sostenere le iniziative di attivazione dei corsi, sono costretti a pagare cifre esose alle banche dei vari Paesi a causa del fenomeno, obbligato, delle anticipazioni di cassa.

È, del resto, l'esigenza del rilancio della partecipazione, della gestione sociale, in riferimento al complesso delle attività educative, l'obiettivo politico importante che, attraverso il decentramento dei poteri, ci prefiggiamo.

È pur vero che, per motivi comunque non plausibili, i decreti delegati non sono stati attuati nelle strutture formative esistenti all'estero; l'occasione della revisione della legge n. 153 e delle altre istituzioni

educative potrebbe essere propizia per superare un limite antico e nello stesso tempo per agire in modo tale che gli organismi di partecipazione non svolgano una funzione marginale, scarsamente significativa, come è accaduto nell'esperienza italiana, ma, diversamente, propositiva ed efficace attraverso l'attribuzione di importanti poteri.

Il capo terzo del disegno di legge affronta, infine, la delicata questione relativa alle modalità di reclutamento, qualificazione, stato giuridico del personale scolastico in attività temporanea all'estero. I contenuti programmatici del capo terzo ribadiscono i principi della utilizzazione degli insegnanti in attività educative che si svolgono nelle strutture pubbliche, dell'esigenza di superare qualsiasi forma di precariato e della caratterizzazione del servizio svolto all'estero come fase obbligatoriamente a termine.

Nello stesso tempo si è cercato di dare una prima risposta alle richieste, che vengono da tutta la realtà scolastica esistente all'estero, di una preparazione professionale e culturale più specifica per i docenti che intendono fare questa esperienza educativa; in risposta a ciò l'articolo 3, comma 5, propone che l'Università italiana per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena possano organizzare attività di ricerca e formazione orientate a questo scopo.

Originale ed efficace ci pare, infine, l'articolo 6, che stabilisce i criteri per il finanziamento della legge: noi proponiamo che l'8 per mille dei contributi versati all'INPS da aziende che agiscono all'estero e che si caratterizzano precipuamente per l'esportazione sia utilizzato per sostenere economicamente il complesso di azioni educative e culturali che la nostra proposta indica. Sarebbe un riconoscimento importante per il lavoro degli emigrati e delle aziende che qualificano la nostra presenza all'estero ed eviterebbe di considerare una semplice elargizione l'eventuale contributo che un imprenditore deliberasse per finanziare, per esempio, l'attività di dottorato presso le università di Glasgow.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, come più volte si è affermato, intende contribuire alla integrazione scolastica e formativa dell'emigrato e dei suoi figli fondata sui principi dell'interculturalismo.

È chiaro, dunque, che i corsi concepiti dalla legge n. 153 e le attività formative svolte da altre strutture e servizi non possono avere significative prospettive dal momento che è necessario puntare ad inserire nei curricoli scolastici dei vari Paesi la lingua italiana e la nostra cultura.

Le scuole italiane risentiranno necessariamente di questa impostazione, così le scuole europee, mantenendosi in vita laddove paradigmatico è il lavoro formativo da esse svolto o in assenza di obiettiva possibilità per la linea della integrazione.

Ciò comporta un impegno grande e nuovo per le organizzazioni sindacali e le associazioni che tanto hanno operato per la riforma della legge n. 153 e degli altri servizi educativi, ma è evidente che i cambiamenti avvenuti nella realtà della emigrazione pretendono una funzione molto più caratterizzata per lo Stato e segnatamente per il Ministero degli affari esteri, a cominciare dal recupero di iniziative nei confronti dei Paesi europei, per attuare la direttiva del 77/486/CEE sulla diffusione della lingua e della cultura dei Paesi di origine e il suo inserimento negli ordinamenti scolastici dei Paesi della Comunità economica europea e dei Paesi delle Americhe e dell'Australia, dove la presenza di comunità nazionali è così significativa e la volontà di mantenere profondi rapporti con l'Italia così manifesta.

È per questo che affermiamo, in conclusione, che non di una semplice sistemazione dell'esistente ci sia bisogno, ma di una legge che modifichi sostanzialmente l'attuale asse culturale degli orientamenti amministrativi ministeriali ed entri in sintonia con un fenomeno così evoluto.

Il presente disegno di legge si prefigge questo obiettivo, mentre si manifesta l'esigenza politica di avviare un dialogo costruttivo con la maggioranza, finalizzato a comuni esigenze di cambiamento.

NOTA TECNICA

La legislazione che attualmente regola le attività e le istituzioni scolastiche all'estero è molto antica.

Il testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, riordinava addirittura provvedimenti che risalgono ai primi anni del novecento.

Anche le disposizioni che riguardano il personale risultano molto stratificate.

Tutta la materia necessita di un riordinamento e di un aggiornamento.

Per questo motivo proponiamo una legge che possa consentire congiuntamente sia il riordino in un testo unico di tutta la legislazione vigente sia la sua modificazione ed integrazione secondo i principi che la stessa proposta di legge stabilisce.

L'articolo 1 indica l'ambito della legge, suddividendola in tre specifici settori concernenti:

l'ordinamento delle istituzioni scolastiche all'estero;

l'istituzione di organi collegiali di programmazione e di amministrazione a livello locale e nazionale;

lo stato giuridico del personale impegnato nelle suddette attività.

Il periodo di dodici mesi indicato per l'emanazione della delega è congruo alla complessità della materia, così come la procedura per la definizione del decreto delegato ha cura di garantire un efficace intervento di indirizzo del Parlamento.

L'articolo 2 stabilisce in modo preciso i diversi settori d'intervento in cui dovrà articolarsi l'iniziativa formativa e scolastica rivolta agli emigrati e ai loro congiunti.

L'articolo 3 indica le tipologie degli interventi da realizzarsi all'estero sotto il controllo del Ministero degli affari esteri, presso la cui Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero vengono concentrate tutte le competenze in materia attualmente disperse fra i vari uffici.

Per gli istituti italiani di cultura all'estero si conferma l'esigenza di una specifica regolamentazione secondo l'orientamento già espresso dal Senato con l'approvazione del relativo disegno di legge.

Per quanto concerne il personale, la scelta che il disegno di legge propone è quella di puntare ad uno sviluppo notevole delle attività integrative e di sostegno del tipo di quelle già regolamentate dalla legge n. 153 del 1971.

Per realizzare questo risultato appare opportuno sganciare il reclutamento e la gestione contrattuale di questo personale dalle procedure previste dalla legge n. 604 del 1982. L'articolo 5 propone al riguardo una precisa normativa che può consentire un reclutamento qualificato e tempestivo e al tempo stesso un adeguato riconoscimento dei servizi svolti all'estero ai fini concorsuali sul territorio metropolitano, scongiurando così, in partenza, prospettive di ricostituzione di un settore di personale precario.

Per le attività di aggiornamento di qualificazione (articolo 3) continua ad essere previsto l'intervento del Ministero della pubblica istruzione che, in collaborazione con il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e con le Università di Siena e di Perugia, dovrà garantire una professionalità dei docenti adeguata alla gravità dei compiti di un insegnamento da svolgere in condizioni del tutto particolari.

L'articolo 4 delinea l'assetto degli organi collegiali. Questi, sia a livello locale che nazionale, vengono ad assumere precise competenze in ordine alla programmazione dello sviluppo delle attività scolastiche, specie di quelle integrative ed assistenziali. A tale riguardo è da segnalare il parere vincolante che il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione è chiamato a pronunciare per quanto riguarda la ripartizione delle risorse destinate al settore.

Onorevoli colleghi, le risorse economiche destinate alle attività scolastiche ed educative all'estero sono attualmente facenti capo al Ministero della pubblica istruzione, per quanto concerne il personale di ruolo di cui alla legge n. 604 del 1982, al Ministero degli affari esteri per quanto riguarda la gestione, il funzionamento e il diritto allo studio e al Ministero del lavoro per quanto riguarda la formazione professionale. Esse risultano del tutto inadeguate se si assumono le reali dimensioni di un intervento formativo che voglia garantire il diritto all'istruzione e l'inserimento nel sistema scolastico dei Paesi di accoglimento ad un numero significativo di nostri concittadini. Non dobbiamo mai dimenticare al riguardo che i figli dei nostri emigrati subiscono molto spesso gravi processi di emarginazione e di selezione nei sistemi scolastici stranieri in cui riescono faticosamente ad inserirsi.

Per incrementare l'entità delle risorse destinate al diritto allo studio e all'inserimento scolastico dei cittadini emigrati prevediamo la costituzione di uno speciale fondo da alimentare con un contributo a carico delle imprese che lavorano o esportano all'estero. Tale contributo, nella misura dell'8 per mille delle retribuzioni imponibili, viene versato all'INPS e affluisce ad uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ, NATURA E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E FORMATIVE ALL'ESTERO

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, un decreto legislativo:

a) per il riordinamento delle disposizioni riguardanti le finalità, la natura e la gestione amministrativa delle istituzioni e delle attività scolastiche italiane all'estero, ivi comprese quelle già previste e disciplinate dalla legge 3 marzo 1971, n. 153;

b) per l'istituzione di organi collegiali di programmazione, di amministrazione e di governo delle medesime attività a livello locale e nazionale;

c) per la disciplina dello stato giuridico del personale direttivo e docente impiegato nelle scuole italiane all'estero.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 unifica e coordina in un testo unico tutte le norme attualmente in vigore, le modifiche e le integrazioni che alle stesse vengono apportate con la presente legge. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero del tesoro, udito il parere di una Commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle Camere su designazione dei presidenti dei Gruppi stessi, integrata da

cinque rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale all'estero, nominati dal Ministro degli affari esteri e da quattro esperti del settore scelti dal Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

1. Le norme delegate stabiliscono che lo Stato italiano garantisce nel quadro di accordi e convenzioni internazionali, a seconda delle necessità presenti nelle diverse aree geografiche, il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione per gli emigrati e i loro congiunti. A tal fine al Ministero degli affari esteri è affidata un'azione mirante a:

a) realizzare l'integrazione scolastico-culturale dei cittadini italiani all'estero nelle istituzioni dei Paesi ospitanti in un quadro di cooperazione e di accordi bilaterali secondo i principi di una moderna visione interculturale;

b) mantenere, rafforzare e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, quale elemento di promozione culturale e quale condizione sia per una effettiva integrazione nel Paese di emigrazione sia per il rientro in Italia;

c) promuovere interventi per la qualificazione e la riqualificazione professionale, per l'educazione permanente e per garantire l'accesso ai livelli superiori di formazione ivi compresi quelli universitari sia nel Paese di accoglimento che nel caso di rientro in Italia;

d) favorire la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento scolastico italiano da parte dei figli di cittadini residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Art. 3.

1. Le norme delegate affidano alla sola Direzione generale per le relazioni culturali con l'estero tutte le competenze finanziarie e gestionali derivanti dall'attuazione delle

finalità di cui all'articolo 2. Tali finalità sono perseguite:

a) promuovendo, attraverso opportune intese sul piano multilaterale, comunitario e bilaterale e attraverso la costante azione delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1^a categoria, il più efficace inserimento nelle strutture scolastiche dei Paesi di accoglimento;

b) realizzando autonome e specifiche iniziative di carattere integrativo, di sostegno scolastico e psicopedagogico nonché interventi diretti all'insegnamento della lingua e della cultura italiana e del Paese di accoglimento, in favore degli alunni frequentanti le scuole locali; predisponendo iniziative e corsi per il recupero culturale, la formazione permanente e per l'integrazione degli adulti; sostenendo l'istituzione e il funzionamento di scuole materne e nidi per l'infanzia; garantendo l'attivazione di ulteriori iniziative anche di carattere sportivo e ricreativo decise dagli organismi locali di gestione nel quadro della programmazione nazionale dell'impiego delle risorse finanziarie;

c) organizzando corsi speciali per la preparazione e per il conseguimento della licenza elementare e media a favore degli adulti; potenziando e orientando, con opportuni interventi di sostegno, l'attività delle scuole italiane ed europee funzionanti per i diversi ordini e gradi dell'istruzione; gestendo e vigilando le iniziative di formazione professionale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

d) qualificando e finalizzando all'obiettivo prioritario della diffusione della lingua e della cultura italiana l'attività degli istituti di cultura che dovranno essere regolati con una specifica normativa legislativa definita al di fuori del testo unico di cui alla presente legge.

2. In relazione alle situazioni esistenti nelle diverse aree geografiche, le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono estese, in accordo con le autorità locali, anche ai cittadini naturalizzati o alle persone di origine italiana e a quanti

risultino interessati all'apprendimento della lingua e alla conoscenza della cultura italiana.

3. Le norme delegate prevedono sia la certificazione della frequenza dei corsi di cui alla lettera *b*) del comma 1, sia il rilascio di diplomi di scuola elementare e media di cui alla lettera *c*) dello stesso comma 1. Le stesse norme disciplinano le procedure per le dichiarazioni di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero dai cittadini italiani e dai loro congiunti. Saranno a tal fine valutabili i corsi di lingua italiana di cui al comma 1, lettera *b*).

4. Le linee direttive dei piani di insegnamento dei corsi di lingua e di cultura italiana di cui al comma 1, lettera *b*), e dei corsi speciali di cui alla lettera *c*) dello stesso comma 1, sono predisposte dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE) di cui all'articolo 4. I piani annuali relativi ad ogni altro tipo di corso o di attività educativa sono i predisposti dai relativi docenti e approvati dal locale Consiglio di gestione scolastica (CGS) di cui al medesimo articolo 4.

5. Al Ministero della pubblica istruzione spetta la competenza per quanto concerne l'aggiornamento e la qualificazione di tutti i docenti impiegati nelle attività scolastiche e formative all'estero anche qualora non dipendenti dallo Stato. Il Ministero della pubblica istruzione provvede a tali compiti anche con apposite iniziative svolte in collaborazione con il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e con l'Università italiana per stranieri di Perugia e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena.

6. Il Ministero degli affari esteri presenta ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari, alle Conferenze regionali per l'emigrazione, al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), nonchè agli organi collegiali di cui all'articolo 4, una relazione sullo stato delle trattative con i Paesi di emigrazione e sui risultati riguardanti il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo. Le norme delegate

prevedono un adeguamento della legislazione per il diritto allo studio in relazione agli interventi in favore dei cittadini emigrati o rimpatriati.

CAPO II

ORGANI COLLEGIALI DI GESTIONE E DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

1. Le norme delegate prevedono l'istituzione di organi collegiali di governo delle scuole e delle attività scolastiche all'estero. Gli organi collegiali sono costituiti a livello:

- a) delle singole scuole statali;
- b) di Rappresentanza diplomatica o di Ufficio consolare di 1^a categoria;
- c) nazionale.

2. Alle scuole statali italiane all'estero sono estese, in quanto compatibili, le norme relative alla composizione, alle competenze e al funzionamento degli organi collegiali di circolo e di istituto operanti sul territorio metropolitano. In particolare al consiglio di circolo o di istituto dotato di autonomia amministrativa saranno annualmente assegnati i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e per lo sviluppo di tutte le attività di carattere integrativo.

3. È costituito, a livello di Rappresentanza diplomatica o di Ufficio consolare di 1^a categoria, con sede nei relativi uffici, un Consiglio di gestione scolastica (CGS) comprendente le rappresentanze elettive dei genitori e degli studenti e del personale docente operante nelle comunità di emigrazione comprese nei rispettivi territori di competenza e interessate allo svolgimento e allo sviluppo delle attività scolastiche e formative.

4. Delle suddette categorie e comunità sono periodicamente compilati elenchi anagrafici distinti per il personale docente, per i genitori e gli studenti maggiorenni

interessati allo sviluppo e alla gestione dei servizi educativi.

5. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 4 è volontaria e questi rappresentano le liste elettorali per l'elezione, ogni tre anni, del Consiglio di gestione scolastica (CGS). Del Consiglio di gestione scolastica fanno parte:

a) un membro designato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare di prima categoria con funzioni di presidente;

b) un funzionario direttivo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;

c) un rappresentante designato dal locale Comitato degli italiani all'estero (COMITES);

d) da un numero di rappresentanti minimo di quattro e massimo di dieci, in rapporto alle realtà locali eletti dal personale e dall'utenza di cui al comma 4.

6. Il Consiglio di gestione scolastica è dotato di autonomia amministrativa e gestisce, con bilancio annuale, tutti i finanziamenti statali assegnati alla sede dal Ministero degli affari esteri per il funzionamento delle scuole, delle attività didattiche gestite direttamente e dei corsi e delle attività didattiche promosse e organizzate dai Comitati di assistenza scolastica italiani (COASCIT) o da altri enti ed organizzazioni locali.

7. Il Consiglio di gestione scolastica (CGS) approva piani triennali di sviluppo delle attività di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 3 e delibera in ordine all'impiego dei finanziamenti a tal fine decisi a livello nazionale.

8. A livello nazionale è costituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE). Il Comitato nazionale ha durata quinquennale, è presieduto dal direttore generale della Direzione per gli scambi culturali con l'estero ed è composto da cinque rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e da cinque docenti eletti in occasione delle elezioni del rappresentante in seno al

Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

9. In prima applicazione i docenti sono designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) in proporzione ai voti riportati dalle diverse liste nelle elezioni di cui al comma 8 e i rappresentanti dell'emigrazione potranno essere designati dalle organizzazioni nazionali operanti nel settore qualora il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) non risulti definitivamente insediato.

10. Il Comitato scolastico nazionale ha il compito:

a) di esprimere un parere vincolante sui piani di ripartizione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 3;

b) di esprimere un parere obbligatorio nella ripartizione dei finanziamenti relativi al sostegno delle iniziative di cui alle lettere a) e c), comma 1, dell'articolo 3.

11. Il Comitato scolastico nazionale svolge inoltre compiti di consulenza tecnica al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per le materie di contenuto educativo e scolastico attribuite allo stesso.

CAPO III

DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE IMPEGNATO ALL'ESTERO

Art. 5.

1. Il testo unico di cui all'articolo 1 coordina le norme in vigore per lo stato giuridico del personale statale di ruolo impiegato nelle scuole italiane all'estero. In particolare sono disciplinati il reclutamento e i movimenti del personale, il trattamento economico, le aspettative, i congedi ordinari e straordinari, la tutela delle lavoratrici madri, la valutazione del servizio, i provvedimenti disciplinari e la tutela amministrativa, il riconoscimento e il ricongiungimento a fini previdenziali dei

servizi comunque prestati nelle istituzioni scolastiche e formative all'estero.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1 il personale di ruolo di nuova nomina, di cui all'articolo 4 della legge 25 agosto 1982 n. 604, può essere impiegato unicamente nelle scuole statali, nei litorali e nelle scuole straniere ove sia richiesta la sua presenza.

3. Il personale di ruolo impiegato in maniera difforme da quanto indicato al comma 2 continua a svolgere le proprie funzioni per un ulteriore settennio dalla scadenza dei relativi periodi di permanenza all'estero.

4. Per le attività di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 3, dopo l'esaurimento del contingente attualmente in servizio o comunque per coprire le vacanze e le nuove esigenze di organico che si determinassero in relazione allo sviluppo delle iniziative, non può essere impegnato nuovo personale di ruolo. L'assegnazione di sede corrisposta al personale direttivo è parificata a quello dei presidi di scuola secondaria superiore.

5. Il personale necessario alle attività di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 3, è nominato dal Ministero degli affari esteri sulla base delle richieste formulate dai singoli Consigli di gestione scolastica o dagli enti o associazioni che organizzano le suddette attività.

6. Le nomine dei docenti sono effettuate mediante graduatorie nazionali compilate dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle opzioni espresse dai candidati per un insegnamento all'estero. La conoscenza da parte dei candidati della lingua del Paese di destinazione dovrà costituire un requisito preliminare accertabile sulla base del possesso dei relativi titoli di qualificazione.

7. Al personale di cui al comma 6 si applica un contratto di diritto privato, con trattamento previdenziale e assistenziale e con livelli retributivi non inferiori a quelli goduti dal personale docente impiegato nel Paese di destinazione. In ogni caso il

trattamento economico non può essere inferiore a quello goduto dal personale impegnato in compiti analoghi nel territorio metropolitano. È esclusa l'attribuzione di qualsivoglia assegno di sede. Sono, inoltre, previste facilitazioni per gli spostamenti in Italia e la qualificazione professionale. Il periodo di servizio all'estero è valutabile ed ha valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 6.

1. Ad integrazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio per sostenere lo sviluppo delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 3, è istituito un fondo speciale iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente dal Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato scolastico nazionale dell'emigrazione (CSNE), con la medesima procedura di cui all'articolo 1. Il fondo speciale è costituito dal gettito del contributo di cui al comma 3.

3. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 1991 uno speciale contributo dovuto all'INPS, pari all'8 per mille delle retribuzioni imponibili, posto a carico dei datori di lavoro delle aziende considerate esportatrici abituali o che svolgono la loro attività prevalentemente in altri Paesi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti a definire le modalità di attuazione delle presenti norme.